

CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD PER I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

SEZIONE I

Clausola 1. **Scopo e ambito di applicazione**

- a) Lo scopo di queste clausole contrattuali standard è quello di garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1) (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per il trasferimento di dati personali a un paese terzo.
- b) Le parti:
 - i) la/e persona/e fisica/e o giuridica/e, la/e autorità pubblica/e, il/i servizio/i o l'organismo/i (di seguito, "entità" o "entità") che trasferirà i dati personali, elencati nell'allegato I.A (ciascuno di seguito denominato "esportatore di dati"), e
 - ii) il/i soggetto/i di un paese terzo che riceverà/riceveranno i dati personali dall'esportatore direttamente o indirettamente attraverso un altro soggetto che è anche parte di questa specifica, elencato nell'allegato I.A (ciascuno di seguito denominato "importatore di dati"), ha accettato le presenti clausole contrattuali standard (di seguito denominate "specifica").
- c) Le presenti specifiche si applicano al trasferimento dei dati personali specificati nell'allegato I.B.
- d) L'appendice al presente capitolato, che contiene gli allegati a cui si fa riferimento nel presente capitolato, fa parte del capitolato stesso.

Clausola 2. **Effetto e invariabilità delle clausole**

- a) Il presente disciplinare prevede adeguate garanzie, tra cui diritti azionabili degli interessati e ricorsi giurisdizionali efficaci, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 e, in relazione ai trasferimenti di dati dai titolari del trattamento ai responsabili del trattamento o dai responsabili del trattamento ad altri responsabili del trattamento, in conformità alle clausole contrattuali standard di cui all'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679, a condizione che non vengano modificate, se non allo scopo di selezionare il modulo o i moduli appropriati o di aggiungere o aggiornare le informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali standard contenute nel presente disciplinare in un contratto più ampio, o di aggiungere eventuali clausole o garanzie aggiuntive, a condizione che non siano direttamente o indirettamente in contrasto con il presente disciplinare o che non pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- b) Il presente disciplinare non pregiudica gli obblighi cui è soggetto l'esportatore dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 3. **Terzi beneficiari**

- a) Gli interessati possono, in qualità di terzi beneficiari, invocare il presente disciplinare nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore dei dati e richiederne l'osservanza, con le seguenti eccezioni.
 - I. Clausole 1, 2, 3, 6 e 7.
 - II. Clausola 8: [modulo uno] clausola 8.5(e) e clausola 8.9(b); [modulo due] clausola 8.1(b) e clausola 8.9(a), (c), (d) e (e); [modulo tre] clausola 8.1(a), (c) e (d) e clausola 8.9(a), (c), (d), (e), (f) e (g); [modulo quattro] clausola 8.1(b) e clausola 8.3(b).
 - III. Clausola 9: [modulo due] clausola 9(a), (c), (d) ed (e); [modulo tre] clausola 9(a), (c), (d) ed (e).
 - IV. Clausola 12: [modulo uno] clausola 12(a) e (d); [moduli due e tre] clausola 12(a), (d) e (f).

- V. Clausola 13.
- VI. Clausola 15.1(c), (d) ed (e).
- VII. Clausola 16(e).
- VIII. Clausola 18: [moduli uno, due e tre] clausola 18(a) e (b); [modulo quattro] clausola 18.

b) La lettera a) non pregiudica i diritti degli interessati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4. **Interpretazione**

- a) Quando i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679 sono utilizzati nella presente specifica, si intende che abbiano lo stesso significato di cui al suddetto Regolamento.
- b) Le presenti specifiche devono essere lette e interpretate in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti specifiche non possono essere interpretate in modo da essere in conflitto con i diritti e gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5. **Gerarchia**

In caso di incongruenza tra i presenti termini e condizioni e le disposizioni dei relativi accordi tra le parti in vigore al momento in cui i presenti termini e condizioni sono stati concordati o sono entrati in vigore, prevarranno i presenti termini e condizioni.

Clausola 6. **Descrizione del/i trasferimento/i**

I dettagli del/i trasferimento/i e, in particolare, le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per cui sono trasferiti sono specificati nell'allegato I.B.

Clausola 7 (facoltativa). **Clausola di incorporazione**

- a) Qualsiasi entità non aderente alla presente specifica può, con il consenso di tutte le parti, aderirvi in qualsiasi momento, sia come esportatore che come importatore di dati, compilando l'appendice e firmando l'allegato I.A.
- b) Una volta completata l'appendice e firmato l'allegato I.A, l'entità aderente sarà considerata parte della presente specifica e avrà i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore di dati, a seconda della categoria in cui è stata elencata nell'allegato I.A.
- c) L'entità aderente non acquisirà alcun diritto e obbligo ai sensi dei presenti termini e condizioni derivanti dal periodo precedente l'adesione.

SEZIONE II: OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8. **Salvaguardia della protezione dei dati**

L'esportatore dei dati garantisce di aver compiuto sforzi ragionevoli per determinare che l'importatore dei dati possa, applicando misure tecniche e organizzative adeguate, soddisfare gli obblighi previsti dalla presente specifica.

8.1. Istruzioni

- a) L'importatore tratterà i dati personali solo sulla base di istruzioni documentate dell'esportatore. L'esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.

- b) L'importatore di dati deve informare immediatamente l'esportatore di dati se non è in grado di seguire tali istruzioni.

8.2. Limitazione dello scopo

L'importatore tratterà i dati personali solo per le finalità specifiche del trasferimento, come indicato nell'allegato I.B, tranne quando seguirà ulteriori istruzioni dell'esportatore.

8.3. Trasparenza

Su richiesta, l'esportatore dei dati metterà gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia della presente specifica, compresa l'appendice compilata dalle parti. Nella misura in cui ciò sia necessario per proteggere i segreti aziendali o altre informazioni riservate, come le misure descritte nell'allegato II e i dati personali, l'esportatore di dati può eliminare il testo dell'addendum alla presente specifica prima di condividerne una copia, ma deve fornire un riassunto significativo se l'omissione di ciò impedisce all'interessato di comprendere il contenuto dell'addendum o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicheranno all'interessato i motivi della rielaborazione, per quanto possibile senza divulgare le informazioni rielaborate. La presente clausola non pregiudica gli obblighi dell'esportatore di dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

8.4. Precisione

Se l'importatore di dati si rende conto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o non aggiornati, ne informa l'esportatore senza indebito ritardo. In tal caso, l'importatore di dati collaborerà con l'esportatore per cancellare o rettificare i dati.

8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

Il trattamento da parte dell'importatore di dati sarà effettuato solo per il periodo specificato nell'Allegato I.B. Dopo la fornitura dei servizi di trattamento, l'importatore di dati, su richiesta dell'esportatore di dati, cancellerà tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore di dati e fornirà all'esportatore di dati la prova di averlo fatto, oppure restituirà all'esportatore di dati tutti i dati personali trattati per suo conto e cancellerà tutte le copie esistenti. Fino a quando i dati non saranno distrutti o restituiti, l'importatore di dati continuerà a garantire il rispetto della presente specifica. Se la legge del paese applicabile all'importatore di dati vieta la restituzione o la distruzione dei dati personali, l'importatore di dati si impegna a continuare a garantire il rispetto della presente specifica e a trattare i dati solo nella misura e per la durata richieste dalla legge del paese. Ciò non pregiudica la Clausola 14 e in particolare l'obbligo dell'importatore di dati ai sensi della Clausola 14 di informare l'esportatore di dati per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere che sia o sia stato soggetto a regolamenti o pratiche non conformi ai requisiti della Clausola 14(a).

8.6. Sicurezza del trattamento

- a) L'importatore dei dati e, durante il trasferimento, anche l'esportatore dei dati devono attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati; in particolare, la protezione contro le violazioni della sicurezza che comportano la distruzione, la perdita o l'alterazione accidentale o illecita dei dati personali, o la divulgazione o l'accesso non autorizzati ("violazione dei dati personali"). Nel determinare un livello di sicurezza adeguato, le parti terranno in debita considerazione lo stato dell'arte, i costi di attuazione, la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento, nonché i rischi che il trattamento comporta per gli interessati. Le parti prenderanno in considerazione, in particolare, la crittografia o la pseudonimizzazione, soprattutto durante la trasmissione, se la finalità del trattamento può essere soddisfatta in questo modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive necessarie per attribuire i dati personali a un soggetto specifico devono, per quanto possibile, rimanere sotto il controllo esclusivo dell'esportatore di dati. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, l'importatore di dati deve attuare almeno le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato II. II

L'importatore di dati deve effettuare controlli regolari per garantire che queste misure continuino a fornire un livello di sicurezza adeguato.

- b) L'importatore di dati concederà l'accesso ai dati personali ai membri del suo personale solo nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione, la gestione e il monitoraggio del contratto. Si assicurerà che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate a rispettare la riservatezza o siano soggette a un obbligo di riservatezza di natura legale.
- c) In caso di violazione della sicurezza dei dati personali trattati dall'importatore ai sensi del presente disciplinare, l'importatore dovrà adottare misure adeguate per porre rimedio alla violazione e, in particolare, misure per mitigarne gli effetti negativi. L'importatore di dati dovrà inoltre notificare all'esportatore di dati, senza indebito ritardo, la violazione della sicurezza. Tale notifica deve contenere i dettagli di un punto di contatto presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, una descrizione della natura della violazione (comprese, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni di dati personali interessati), le probabili conseguenze e le misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione di sicurezza, in particolare, se del caso, le misure per attenuarne i possibili effetti negativi. Se e nella misura in cui tutte le informazioni non possono essere fornite contemporaneamente, la notifica iniziale deve fornire le informazioni attualmente disponibili e le informazioni aggiuntive devono essere fornite senza indebito ritardo non appena disponibili.
- d) L'importatore collabora con l'esportatore e lo assiste nell'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda la notifica all'autorità di controllo competente e agli interessati, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'importatore.

8.7. Dati sensibili

Nella misura in cui il trasferimento comprende dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica, o dati relativi a condanne penali e reati (di seguito "dati sensibili"), l'importatore di dati deve applicare le restrizioni specifiche e/o le garanzie supplementari descritte nell'allegato I.B.

8.8. Trasferimenti verso l'estero

L'importatore di dati comunicherà i dati personali a terzi solo su istruzioni documentate dell'esportatore di dati. Inoltre, i dati possono essere comunicati a terzi situati al di fuori dell'Unione Europea (4) (nello stesso paese dell'importatore dei dati o in un altro paese terzo; di seguito "trasferimento successivo") solo se il terzo è vincolato o acconsente a essere vincolato dal presente disciplinare, con scelta del modulo pertinente, o se:

- I. il trasferimento successivo è verso un Paese coperto da una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo;
- II. il terzo fornisce altrimenti garanzie adeguate, ai sensi dell'articolo 46 o 47 del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione al trattamento in questione;
- III. se il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in relazione a specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; oppure
- IV. se il trasferimento successivo è necessario per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica. La validità dei trasferimenti successivi dipende dal fatto che l'importatore dei dati fornisca le altre garanzie previste dal presente disciplinare, in particolare la limitazione delle finalità.

8.9. Documentazione e conformità

- a) L'importatore dei dati dovrà risolvere tempestivamente e in modo appropriato qualsiasi domanda dell'esportatore dei dati relativa al trattamento in conformità con la presente specifica.
- b) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto di questa specifica. In particolare, l'importatore di dati dovrà conservare una documentazione sufficiente delle attività di trattamento svolte per conto dell'esportatore di dati.
- c) L'importatore dei dati metterà a disposizione dell'esportatore tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nella presente specifica e, su richiesta dell'esportatore dei dati, consentirà e contribuirà alle verifiche delle attività di trattamento coperte dalla presente specifica, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di non conformità. Nel decidere se condurre una revisione o un audit, l'esportatore di dati può tenere conto delle certificazioni pertinenti detenute dall'importatore di dati.
- d) L'esportatore di dati può scegliere di condurre l'audit direttamente o di autorizzare un revisore indipendente. Gli audit possono assumere la forma di ispezioni dei locali o delle strutture fisiche dell'importatore di dati e, se del caso, essere effettuati con un ragionevole preavviso.
- e) Le parti mettono a disposizione dell'autorità di vigilanza competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), in particolare i risultati degli audit.

Clausola 9. Utilizzo di subagenti

- a) L'Importatore di dati non potrà subappaltare alcuna delle attività di trattamento svolte per conto dell'Esportatore di dati ai sensi delle presenti Clausole a un Subprocessore senza la preventiva specifica autorizzazione scritta dell'Esportatore di dati. L'importatore di dati dovrà presentare la richiesta di autorizzazione specifica almeno trenta (30) giorni di calendario prima dell'assunzione del subprocessore, insieme alle informazioni necessarie all'esportatore di dati per decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei subincaricati già autorizzati dall'esportatore di dati figura nell'allegato III. Le Parti mantengono aggiornato l'Allegato III.
- b) Qualora l'importatore si avvalga di un subincaricato per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore), dovrà farlo mediante un contratto scritto che stabilisca, in sostanza, gli stessi obblighi di protezione dei dati imposti all'importatore ai sensi della presente specifica, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati in qualità di terzi beneficiari (8). Le Parti concordano che, rispettando il presente disciplinare, l'importatore di dati rispetta anche gli obblighi previsti dalla clausola 8.8. L'importatore di dati deve garantire che il subfornitore rispetti gli obblighi previsti dalla presente specifica.
- c) L'importatore di dati dovrà fornire all'esportatore di dati, su richiesta, una copia del contratto con il subincaricato e delle sue successive modifiche. Nella misura in cui ciò sia necessario per proteggere i segreti commerciali o altre informazioni riservate, come i dati personali, l'importatore di dati può riformulare il testo del contratto prima di condividerne la copia.
- d) L'importatore di dati rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore per l'adempimento degli obblighi imposti al subincaricato dal suo contratto con l'importatore di dati. L'importatore di dati dovrà notificare all'esportatore qualsiasi violazione da parte del subincaricato degli obblighi previsti da tale contratto.

- e) L'importatore di dati concorderà con il subincaricato una clausola di beneficiario terzo in base alla quale, nel caso in cui l'importatore di dati scompaia di fatto, cessi di esistere giuridicamente o diventi insolvente, l'esportatore di dati avrà il diritto di risolvere il contratto del subincaricato e di ordinare al subincaricato di cancellare o restituire i dati personali.

Clausola 10. **Diritti dell'interessato**

- a) L'importatore di dati deve notificare tempestivamente all'esportatore le richieste ricevute dall'interessato. Non risponderà direttamente a tali richieste, a meno che non sia stato autorizzato dall'esportatore.
- b) L'importatore dei dati assiste l'esportatore nell'adempimento dei propri obblighi nel rispondere alle richieste di esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal Regolamento (UE) 2016/679. A tal proposito, le parti stabiliscono nell'allegato II misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, che garantiscano l'assistenza al titolare del trattamento nell'attuazione della presente clausola, nonché lo scopo e la portata dell'assistenza richiesta.
- c) Nell'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore di dati deve seguire le istruzioni dell'esportatore di dati.

Clausola 11. **Ricorso**

- a) L'importatore di dati informa gli interessati, in modo trasparente e in un formato facilmente accessibile, mediante notifica individuale o sul proprio sito web, del punto di contatto autorizzato per la gestione dei reclami. L'importatore di dati gestisce tempestivamente i reclami ricevuti dagli interessati.

L'importatore di dati accetta che gli interessati possano anche presentare un reclamo a un organismo indipendente di risoluzione delle controversie senza alcun costo per l'interessato. L'importatore informa gli interessati, secondo le modalità di cui alla lettera a), di tale meccanismo di ricorso e che essi non sono obbligati a utilizzarlo o a seguire una particolare procedura di ricorso.

- b) In caso di controversia tra una parte interessata e una delle Parti in merito all'adempimento delle presenti clausole, la Parte in questione si impegna a fare del suo meglio per risolvere la questione in modo amichevole e tempestivo. Le Parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, collaborano per risolverle.
- c) Qualora l'interessato invochi un diritto di terzo beneficiario ai sensi della clausola 3, l'importatore dei dati dovrà accettare la decisione dell'interessato di
 - I. presentare un reclamo all'autorità di vigilanza dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro, o all'autorità di vigilanza competente ai sensi della clausola 13;
 - II. sottoporre la controversia ai tribunali competenti ai sensi della clausola 18.
- d) Le Parti convengono che l'interessato può essere rappresentato da un ente, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
- e) L'importatore di dati deve conformarsi a una decisione vincolante ai sensi del diritto dell'UE o degli Stati membri.
- f) L'importatore di dati accetta che la scelta effettuata dall'interessato non pregiudichi i suoi diritti sostanziali e procedurali di chiedere rimedi in conformità alla legge applicabile.

Clausola 12. **Responsabilità**

- a) Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra (o delle altre) per qualsiasi danno che essa arrechi all'altra (o alle altre) per la violazione delle presenti clausole.
- b) L'importatore di dati sarà responsabile nei confronti dell'interessato, e l'interessato avrà diritto al risarcimento, per qualsiasi danno materiale o immateriale causato dall'importatore di dati o dal suo subagente all'interessato per la violazione dei diritti di terzi beneficiari ai sensi delle presenti clausole.
- c) In deroga al punto (b), l'esportatore di dati sarà responsabile nei confronti dell'interessato, e l'interessato avrà diritto a un risarcimento, per qualsiasi danno materiale o morale che l'esportatore di dati o l'importatore di dati (o il suo subincaricato) causa all'interessato violando i diritti di terzi beneficiari ai sensi delle presenti clausole. Ciò non pregiudica la responsabilità dell'esportatore di dati e, qualora l'esportatore di dati sia un incaricato del trattamento che agisce per conto di un responsabile del trattamento, la responsabilità del responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.
- d) Le Parti convengono che se l'esportatore di dati è ritenuto responsabile ai sensi della lettera c) per i danni causati dall'importatore di dati (o da un suo subagente), ha il diritto di chiedere all'importatore di dati la parte del risarcimento corrispondente alla responsabilità dell'importatore di dati per i danni.
- e) Nel caso in cui più di una Parte sia responsabile di eventuali danni causati all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le Parti responsabili saranno responsabili in solido e l'interessato avrà il diritto di intentare un'azione legale contro una qualsiasi di queste Parti.
- f) Le Parti convengono che, se una Parte è ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo (e), avrà diritto a richiedere all'altra Parte (o alle altre Parti) la parte del risarcimento corrispondente alla sua responsabilità per il danno.
- g) L'importatore di dati non può invocare la condotta di un subfornitore per evitare la propria responsabilità.

Clausola 13. **Monitoraggio**

- a) Se l'esportatore di dati è stabilito in uno Stato membro dell'UE:] L'autorità di controllo responsabile di garantire la conformità dell'esportatore di dati al Regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, di cui all'Allegato I.C., agisce come autorità di controllo competente.

Se l'esportatore di dati non è stabilito in uno Stato membro dell'UE, ma rientra nell'ambito territoriale di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso e ha nominato un rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679:]. L'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilito il rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, di cui all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di vigilanza competente.

Qualora l'esportatore di dati non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE, ma rientri nell'ambito territoriale di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso, senza tuttavia dover nominare un rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679:]. L'autorità di controllo competente è l'autorità di controllo di uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati i cui dati personali sono trasferiti ai sensi delle presenti clausole in relazione all'offerta di beni o servizi agli stessi, o il cui comportamento è monitorato, come indicato nell'allegato I.C.

- b) L'importatore di dati accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di collaborare con essa in qualsiasi procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore di dati si impegna a rispondere alle indagini, a sottoporsi a verifiche e a rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure correttive e compensative. L'importatore si impegna a fornire all'autorità di controllo una conferma scritta dell'adozione delle misure necessarie.

SEZIONE III: DIRITTO LOCALE E OBBLIGHI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE

Clausola 14. Leggi e prassi locali che incidono sull'applicazione delle clausole

- a) Le parti sostengono di non avere motivo di ritenere che le leggi e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, in particolare i requisiti per la comunicazione dei dati personali o le misure per l'autorizzazione all'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscano all'importatore di adempiere agli obblighi previsti dal presente disciplinare. Tale affermazione si basa sulla premessa che il presente disciplinare non è precluso da leggi e prassi che rispettino essenzialmente i diritti e le libertà fondamentali e non vadano oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
- b) Le parti dichiarano che, nel prestare la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto in debito conto, in particolare, i seguenti aspetti:
- I. le circostanze specifiche del trasferimento, come la lunghezza della catena di trattamento, il numero di soggetti coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui avviene il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
 - II. la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione, in particolare quelle che richiedono la comunicazione dei dati alle autorità pubbliche o che autorizzano l'accesso da parte di tali autorità, che sono rilevanti nelle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili (12);
 - III. le relative garanzie contrattuali, tecniche o organizzative fornite a integrazione delle garanzie previste dal presente disciplinare, comprese in particolare le misure attuate durante il trasferimento e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.
- c) L'importatore dei dati garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), si è adoperato per fornire all'esportatore dei dati le informazioni pertinenti e si impegna a continuare a collaborare con l'esportatore dei dati per garantire il rispetto della presente specifica.
- d) Le parti convengono di documentare la valutazione di cui al punto (b) e di metterla a disposizione dell'autorità di vigilanza competente su richiesta.
- e) L'importatore si impegna a comunicare tempestivamente all'esportatore se, dopo essere stato vincolato dal presente disciplinare e nel corso della durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere o di essere stato soggetto a normative o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della normativa del Paese terzo o di un provvedimento (come una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale normativa non conforme ai requisiti di cui alla lettera a).
- f) Se la notifica di cui alla lettera e) viene effettuata o se l'esportatore dei dati ha motivo di ritenere che l'importatore dei dati non sia più in grado di adempiere agli obblighi previsti dal presente disciplinare, l'esportatore dei dati è tenuto a notificarlo all'importatore dei dati in conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

(c) Se l'esportatore di dati non è soddisfatto dell'adeguatezza delle garanzie, l'esportatore di dati determina tempestivamente le misure appropriate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che l'esportatore di dati e/o l'importatore di dati devono adottare per porre rimedio alla situazione [Modulo tre: se del caso, previa consultazione del responsabile del trattamento]. L'esportatore di dati sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non vi siano garanzie adeguate o se lo ordina [Modulo tre: il responsabile del trattamento o] l'autorità di controllo competente. In tal caso, l'esportatore avrà il diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi della presente specifica. Se il contratto ha più di due parti contraenti, l'esportatore di dati può esercitare questo diritto di risoluzione solo nei confronti della parte interessata, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola, si applica la clausola 16(d) ed (e).

Clausola 15. **Obblighi dell'importatore di dati in caso di accesso da parte di autorità pubbliche**

15.1. Notifica

- a) L'importatore dei dati si impegna a notificare tempestivamente all'esportatore e, ove possibile, all'interessato (se necessario con l'assistenza dell'esportatore) se:
 - I. riceve una richiesta giuridicamente vincolante di comunicazione di dati personali trasferiti in conformità alla presente specifica da parte di un'autorità pubblica (in particolare un'autorità giudiziaria) ai sensi della legge del paese di destinazione; tale notifica deve contenere informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; oppure
 - II. è a conoscenza del fatto che le autorità pubbliche hanno avuto accesso diretto ai dati personali trasferiti ai sensi del presente disciplinare in base alla legge del paese di destinazione; tale notifica deve includere tutte le informazioni a disposizione dell'importatore dei dati.
- b) Se la legge del Paese di destinazione vieta all'importatore di notificare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore di dati si impegna a fare ogni sforzo per ottenere una deroga al divieto al fine di comunicare tutte le informazioni disponibili nel più breve tempo possibile. L'importatore si impegna a documentare le proprie azioni a tal fine per poter giustificare la propria diligenza in caso di richiesta da parte dell'esportatore.
- c) Nella misura consentita dalla legge del Paese di destinazione, l'importatore di dati si impegna a fornire all'esportatore di dati, a intervalli regolari durante la durata del contratto, il maggior numero possibile di informazioni pertinenti sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, l'autorità o le autorità richiedenti, la contestazione delle richieste, l'esito di tali contestazioni, ecc.)
- d) L'importatore si impegna a conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per tutta la durata del contratto e a metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e) Le lettere da a) a c) non pregiudicano l'obbligo dell'importatore di dati, di cui alla clausola 14, lettera e), e alla clausola 16, di informare tempestivamente l'esportatore di dati qualora non sia in grado di rispettare la presente specifica.

15.2. Controlli di legalità e minimizzazione dei dati

- a) L'importatore di dati si impegna a controllare la legittimità della richiesta di comunicazione e, in particolare, se l'autorità pubblica richiedente è debitamente autorizzata a farlo, e a contestare la richiesta se, dopo un'attenta valutazione, conclude che vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la richiesta sia illegittima ai sensi della legge del paese di destinazione, compresi gli obblighi

applicabili in base al diritto internazionale e ai principi di comitatologia internazionale. L'importatore di dati deve, alle stesse condizioni, esaurire tutti gli altri mezzi di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore di dati deve chiedere misure provvisorie per sospendere gli effetti della richiesta fino a quando l'autorità giudiziaria competente non si sia pronunciata nel merito. Non comunicherà i dati personali richiesti fino a quando non sarà obbligato a farlo dalle norme procedurali applicabili. Questi requisiti non pregiudicano gli obblighi dell'importatore di dati ai sensi della clausola 14, lettera e).

- b) L'importatore di dati si impegna a documentare le proprie valutazioni legali e le contestazioni alle richieste di divulgazione e a mettere tale documentazione a disposizione dell'esportatore di dati nella misura consentita dalla legge del paese di destinazione. Inoltre, su richiesta, metterà tale documentazione a disposizione dell'autorità di controllo competente. [Modulo tre: l'esportatore di dati mette la valutazione a disposizione del responsabile del trattamento.
- c) L'importatore di dati si impegna a fornire il minor numero possibile di informazioni nel rispondere alle richieste di comunicazione, sulla base di una ragionevole interpretazione della richiesta.

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16. Mancata esecuzione delle clausole e risoluzione del contratto

- a) L'importatore di dati dovrà informare tempestivamente l'esportatore di dati se non è in grado di rispettare questa specifica per qualsiasi motivo.
- b) Nel caso in cui l'importatore di dati sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi ai sensi della presente specifica, l'esportatore di dati sospenderà il trasferimento dei dati personali all'importatore di dati fino a quando l'esecuzione sarà nuovamente garantita o il contratto sarà risolto. Ciò non pregiudica la clausola 14(f).
- c) L'esportatore di dati avrà il diritto di risolvere il contratto in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del presente disciplinare qualora:
 - I. l'esportatore di dati ha sospeso il trasferimento di dati personali all'importatore di dati in conformità al punto (b) e il rispetto di questa specifica non viene ripristinato entro un periodo di tempo ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - II. l'importatore di dati è in violazione sostanziale o persistente delle presenti specifiche; oppure
 - III. l'importatore dei dati non si conformi a una decisione vincolante di un tribunale o di un'autorità di controllo competente in relazione agli obblighi previsti dal presente disciplinare.

In tal caso, dovrà informare l'autorità di controllo competente [modulo tre: e il responsabile del trattamento] della sua violazione. Se il contratto ha più di due parti contraenti, l'esportatore di dati può esercitare questo diritto di risoluzione solo nei confronti della parte interessata, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente.

- d) I dati personali che sono stati trasferiti prima della cessazione del contratto ai sensi della lettera c) saranno, a scelta dell'esportatore, immediatamente restituiti all'esportatore o distrutti nella loro interezza. Lo stesso vale per le copie dei dati]. [Modulo quattro: I dati personali raccolti dall'esportatore nell'UE e trasferiti prima della risoluzione del contratto ai sensi della lettera c) devono essere immediatamente distrutti nella loro interezza, così come le loro copie]. L'importatore di dati deve fornire all'esportatore la prova della distruzione dei dati. Fino a quando i dati non saranno distrutti o restituiti, l'importatore di dati continuerà a garantire il rispetto della presente Specifica. Se la legge del paese applicabile all'importatore di dati vieta la restituzione o la distruzione dei dati personali trasferiti, l'importatore di dati si impegna a continuare a

garantire il rispetto del presente disciplinare e tratterà i dati solo nella misura e per la durata prevista dalla normativa nazionale.

- e) Nessuna delle parti può revocare il proprio consenso a essere vincolata dal presente Disciplinare se: (i) la Commissione europea adotta una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 che disciplina il trasferimento dei dati personali a cui si applica il presente Disciplinare; oppure (ii) il Regolamento (UE) 2016/679 diventa parte della legge del Paese in cui i dati personali sono trasferiti. Ciò non pregiudica altre responsabilità che si applicano al trattamento in questione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17. Legge applicabile

Le presenti clausole saranno disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'UE, a condizione che tale legge consenta i diritti dei terzi beneficiari. Le Parti concordano che la legge applicabile sarà quella spagnola.

Clausola 18. Scelta del foro e della giurisdizione

- a) Qualsiasi controversia derivante dalle presenti specifiche sarà risolta giudizialmente in uno Stato membro dell'Unione europea.
- b) Le parti convengono che i tribunali della Spagna saranno competenti.
- c) L'interessato può anche intentare un'azione legale contro l'esportatore e/o l'importatore di dati nello Stato membro in cui risiede abitualmente.
- d) Le parti convengono di sottoporsi alla giurisdizione di tale Stato membro.

Clausola 19. Salvaguardie aggiuntive

L'importatore dei dati si impegna ad attuare le garanzie aggiuntive specificate nella **sezione 3: Misure di sicurezza**.

APPENDICE

ALLEGATO I

A. ELENCO DEI PARTI

Esportatore/i di dati:

Nome: **CTAIMA OUTSOURCING Y CONSULTING S.L.** - B43715812

Indirizzo: Salvador Espriu, 18, Tarragona 43007, Spagna


Nome, posizione e dati di contatto: Lorenzo de Zavala, Rappresentante legale, administracion@ctaima.com

Attività connesse ai dati trasferiti ai sensi delle presenti clausole:

L'importatore di dati fornisce i Servizi all'esportatore di dati in base a un accordo tra le parti.

I servizi consistono nella revisione, nella convalida e nel caricamento della documentazione sulle piattaforme di coordinamento aziendale.

Firma e data: 4/12/2023



Funzione: Titolare del trattamento dei dati.

Importatore/i di dati:

Nome: **CTAIMA COLOMBIA S.A.S.** - 901717143-1


Indirizzo: Cra. 12 No. 89-33, Bogotá D.C. 110211, Colombia

Nome, posizione e dati di contatto: Luis de los Santos, Rappresentante legale, administracion@ctaima.com

Attività connesse ai dati trasferiti ai sensi delle presenti clausole:

L'importatore di dati fornisce i servizi di revisione, convalida e caricamento alle piattaforme di coordinamento aziendale applicabili all'esportatore di dati in conformità all'accordo tra le parti.

Firma e data: 4/12/2023



Funzione: Processore.

B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

Categorie di soggetti cui vengono trasferiti i dati personali

- Lavoratori del cliente/appaltatore.

Categorie di dati personali trasferiti

- Dati identificativi (nome e cognome), posizione, e-mail e numero di telefono degli utenti dell'applicazione del cliente.
- Dati identificativi (nome e cognome), posizione, e-mail e numero di telefono degli appaltatori del cliente.
- Dati identificativi (nome e cognome), posizione, e-mail e numero di telefono dei clienti.

- Dati identificativi (nome e cognome), dati occupazionali e dati di prevenzione dei rischi professionali (coordinamento aziendale) dei lavoratori dell'appaltatore.

Attività di trattamento.

Frequenza di trasferimento: continua.

Natura del trattamento

La natura del trattamento è quella di fornire i Servizi al Titolare in conformità al Contratto, e in conformità a eventuali ulteriori istruzioni impartite dal Titolare.

Scopo del trasferimento dei dati e dell'ulteriore trattamento

Fornitura di revisione, convalida e caricamento della documentazione sulle piattaforme di coordinamento aziendale. Non è prevista alcuna post-elaborazione al termine del contratto.

Il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

L'importatore dei dati conserverà i Dati personali trasferiti fino alla loro cancellazione in conformità alle linee guida dell'esportatore dei dati per la loro distruzione o restituzione.

Non ci sono subappalti.

C. AUTORITÀ DI VIGILANZA COMPETENTE

Agenzia spagnola per la protezione dei dati. C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid. Tel. 900 293 183. www.aepd.es



**ALLEGATO II - MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESSE LE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER
GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI**

1. Politiche di sicurezza delle informazioni: implementare politiche di sicurezza delle informazioni che stabiliscano standard e procedure per proteggere i dati personali trasferiti. L'azienda stabilisce politiche e procedure per proteggere il trasferimento delle informazioni al fine di impedirne l'intercettazione, la copia, la modifica o la distruzione non autorizzate.
2. Il lavoro di revisione e convalida dei documenti avviene esclusivamente in remoto con i sistemi informatici del titolare del trattamento, ed è espressamente vietato scaricare documenti contenenti dati personali sui sistemi informatici del responsabile del trattamento nel paese in cui si trova.
3. Crittografia dei dati: crittografia di tutte le informazioni sensibili durante il trasferimento e l'archiviazione per impedire l'accesso non autorizzato.
4. Controllo degli accessi: implementare sistemi di controllo degli accessi che limitino l'accesso ai dati solo al personale autorizzato, assegnando ruoli e permessi. Le strutture devono essere protette da un controllo fisico degli ingressi per garantire l'accesso solo al personale autorizzato. Tutte le visite saranno supervisionate e controllate.
5. Monitoraggio e registrazione degli accessi: istituire un sistema di monitoraggio e registrazione degli accessi per registrare e supervisionare tutte le attività relative ai dati trasferiti. L'azienda monitora le informazioni e i sistemi di elaborazione ospitati nel cloud utilizzando il servizio Microsoft Azure Monitor per rilevare le attività non autorizzate e registrarle come incidenti di sicurezza, esaminando il registro delle operazioni e dei guasti dei sistemi per identificare il problema.
6. L'azienda gestisce e controlla la propria rete per proteggerla da accessi non autorizzati, mantenere la sicurezza dei propri sistemi e delle applicazioni che la utilizzano, comprese le informazioni in transito.
7. Aggiornamenti e patch di sicurezza: mantenere tutti i sistemi e le applicazioni aggiornati con le ultime patch di sicurezza per ridurre le vulnerabilità. Le vulnerabilità identificate negli ambienti critici saranno registrate e sarà assegnata una persona responsabile della gestione e del coordinamento della correzione delle vulnerabilità.
8. Protezione da malware: implementare misure di protezione da malware, come firewall, antivirus e antimalware, per prevenire infezioni e attacchi informatici. L'azienda implementa controlli per il rilevamento, la prevenzione e il ripristino che proteggono i sistemi informativi insieme a un'adeguata consapevolezza del personale. L'azienda stabilisce queste politiche per mantenere la riservatezza, la disponibilità e l'integrità delle informazioni sui propri sistemi.
9. Backup e ripristino dei dati: stabilire procedure di backup regolari per i dati trasferiti e sistemi di ripristino in caso di guasti o incidenti di sicurezza.
10. Formazione e sensibilizzazione del personale: fornire regolarmente al personale una formazione e una sensibilizzazione sulla sicurezza delle informazioni per garantire la conformità alle politiche e alle procedure stabilite.
11. Audit di sicurezza: condurre regolarmente audit di sicurezza per valutare l'efficacia delle misure implementate e rilevare eventuali vulnerabilità.
12. Gestione degli incidenti di sicurezza: stabilire un piano di gestione degli incidenti di sicurezza che preveda la notifica tempestiva di eventuali violazioni della sicurezza al responsabile della protezione dei dati e alle autorità competenti.
13. Valutazione dei rischi: condurre regolarmente valutazioni dei rischi per la sicurezza delle informazioni per identificare e mitigare le potenziali minacce e vulnerabilità.

Queste misure tecniche e organizzative contribuiranno a garantire la sicurezza dei dati trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, rispettando così i requisiti di protezione dei dati stabiliti nel Contratto delle Clausole Contrattuali Standard.

ALLEGATO III - ELENCO DEI SUBPROCESSORI

Non ci sono subappalti.

CTAIMA COLOMBIA S.A.S.	CTAIMA OUTSOURCING AND CONSULTING S.L.
 <p>Nome: Luis de los Santos Posizione: Rappresentante legale DNI: 51112090H</p>	 <p>Nome: Lorenzo de Zavala Posizione: Rappresentante legale ID: 50906094X</p>